

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 149/49/2011

Svolgimento del processo

La società "Star One - Servizi Tecnici Assicurativi e Riassicurativi", in liquidazione, come in atti di rappresentata e difesa (ricorso spedito a mezzo posta il 18.4. 2008 - costituzione 14.5. 2008), avverso la cartella di pagamento n. 117 2008 00034365 46 000, notificata il 25.2.2008, di complessivi € 44.678,65, di cui € 30.987,00 per omesso o carente versamento IVA, € 2.404,68 per interessi ed € 9.296, 10 per sanzioni, anno d'imposta 2004.

Gli importi sono stati iscritti al ruolo a seguito della liquidazione della dichiarazione 2005, ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o dell'art. 54 bis DPR 633/72, dall'Agenzia delle Entrate di Gavirate(VA).

La ricorrente sosteneva che la cartella mancava di ogni motivazione e che l'iscrizione a ruolo traeva probabilmente origine dal disconoscimento dell'importo di € 30.986,00, indicato nella dichiarazione annuale IVA 2005 per l'anno 2004, al rigo VI, 26 come "credito risultante dalla dichiarazione per il 2003"; che pur avendo omesso la presentazione della dichiarazione annuale 2004, per l'anno 2003, questo si è sarebbe chiuso con un credito di € 30.986,00, la cui effettiva sussistenza sarebbe comprovata dalle risultanze dei registri IVA e dalla dichiarazione IVA annuale 2003 per il 2002; da questa emergerebbe un credito, resosi definitivo, di € 33.388,00, utilizzato in compensazione per € 3.533,00, al quale andrebbe sommato il credito di € 1.131,00 formatosi nel 2003 per differenza tra operazioni attive e passive, come comprovato dai registri IVA e dalla Comunicazione annuale dati IVA regolarmente presentata.

Eccepiva quindi:

- l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza dei presupposti di cui all'art. 54 bis DPR 633/72. Lo strumento previsto, in tale norma, secondo la ricorrente, sarebbe inutilizzabile in considerazione della complessità giuridica dalle fattispecie in esame che avrebbe imposto l'emissione di un avviso di rettifica;
- mancanza di motivazione dell'atto amministrativo;
- illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria e dell'iscrizione a ruolo; la sussistenza del credito IVA sarebbe stata provata in quanto risulta dai registri contabili;
- inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 546/92.

L'Ufficio controdeduceva:

- legittimità della pretesa tributaria , in quanto la cartella deriva dal controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa al 2004;
- in ordine alla mancanza di motivazione, sostiene che la cartella, non è atto di accertamento ma atto esecutivo, che contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della sua emissione e impugnarla anche nel merito;
- insufficienza delle prove addotte (risulta dai registri contabili) per il riconoscimento del credito.

La CTP adita riteneva infondate le ragioni della ricorrente e respingeva il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, che veniva impugnata dalla stessa; l'Ufficio si costituiva in giudizio, presentando le proprie controdeduzioni.

Motivi della decisione

Appello della soc. Star One:

- in relazione alla stessa identica fattispecie la CTP di Varese aveva pienamente accolto il ricorso del contribuente, per cui si sarebbe formato il giudicato esterno;
- illegittimità della sentenza per mancanza di motivazione;
- illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa, nonché erronea, applicazione di norme di diritto;
- in relazione alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa, nonché erronea, applicazione delle norme di diritto e per falsa rappresentazione della realtà;
- in relazione alla illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa, nonché erronea, applicazione di norme di diritto;
- effettiva sussistenza del credito IVA; riferimento alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19.4.2007 n. 74/E e alla sentenza della Corte di Cassazione b. 433 dell'11.1.2008
- in relazione alla illegittimità ed erroneità della pretesa tributaria, con specifico riferimento alla richiesta di somme mai utilizzate dal contribuente: omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia;
- in relazione alla inapplicabilità della sanzioni, illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa nonché erronea applicazione di norme di diritto.

Controdeduzioni dell'Ufficio:

- in ordine all'omessa pronuncia sulla formazione del giudicato esterno, sostiene che non sarebbe configurabile in quanto la controparte non ha espressamente sollevato tale eccezione in primo grado;
- sulla mancata motivazione della cartella esattoriale, conferma che la cartella conterrebbe tutti gli elementi per una difesa adeguata da parte della società contribuente;
- omessa pronuncia in merito alla richiesta di rimborso delle somme mai utilizzate dal contribuente; -applicabilità delle sanzioni in quanto nella fattispecie non si rileverebbero condizioni di incertezza della norma che giustificerebbero la non applicabilità delle sanzioni.

Questo Collegio, esaminati i documenti di causa, argomenta come segue.

La contribuente fa presente in appello che "come già espressamente rilevato in sede di ricorso

introduttivo" in ordine alla stessa identica fattispecie, tra le stesse parti, sarebbe stata adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale la sentenza n. 74/06/07, depositata in data 24/10/2007 sentenza, per cui si sarebbe formato il "giudicato esterno".

Come dedotto dall'Ufficio, l'eccezione sul punto non poteva essere oggetto di pronuncia da parte del Giudice di primo grado in quanto la società ricorrente non ha formulato nessuna specifica domanda a tal riguardo, limitandosi a dare risalto al fatto che su analoga controversia vi sia stata una sentenza della CTP favorevole alla tesi dalla stessa sostenuta.

L'appellata, inoltre, non ha fornito nessuna prova sull'effettivo passaggio in giudicato della summenzionata sentenza, condizione necessaria per conferirle efficacia nel presente giudizio, a mente dell'art. 2909 C.C., posto che questo Collegio deve avere la certezza che esso si sia effettivamente formato. Quindi, avrebbe dovuto produrre in giudizio la sentenza con la certificazione della segreteria della Commissione Tributaria circa il suo passaggio in

giudicato; tale adempimento è espressamente previsto dall'art. 124 Disp. Att. C.P.C. La formazione del giudicato, peraltro, si tiene applicabile allorquando vi siano diversi processi che riguardano un'unica ed identica fattispecie, mentre nella questione de qua emergono due distinti periodi d'imposta che richiedono specifici accertamenti di fatto e di diritto:

- nella presente causa la società contribuente ha indicato nel rigo VL del mod. IVA 2005, per l'anno 2004, un credito risultante dalla dichiarazione 2003 di E 30.986,00, mentre la dichiarazione per il 2003 non era mai stata presentata; mancava, dunque, il riscontro nel quadro VX del mod. IVA 2004, per l'anno 2003, perché detto modello non era stato presentato; mancando, dunque, il riscontro nel quadro VX del mod. IVA 2004, per l'anno 2003(in quanto non presentato) è stata omessa la cartella esattoriale;

- il giudizio in ordine all'anno 2001, invece, era relativo al disconoscimento del credito risultante dalla dichiarazione del 2002, risultando omessa la dichiarazione del 2001. Inoltre, questo Collegio giudica sufficientemente motivata la sentenza di primo grado, in cui i Primi Giudici hanno valutato tutti gli elementi di fatto e di diritto per la formazione del proprio convincimento, consentendo alla contribuente di esporre compiutamente le proprie ragioni per opporsi alla pretesa tributaria dell'Ufficio.

D'altronde la questione, lungi dal rappresentare una complessa questione giuridica, definita tale dalla parte appellante, è chiaramente delineata nelle sue linee essenziali, come si evince dalla descrizione sopra riportata.

La mancata presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2003 è scaturita da un esito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633/772.

Tale comportamento omissivo, già rilevato per l'anno 2001, ha impedito all'Ufficio di verificare la sussistenza del credito che la controparte sostiene essersi formato nell'anno d'imposta 2003. Non è rilevabile, dunque, nessuna necessità di far precedere l'emissione della cartella esattoriale da atto di accertamento, posto che il controllo automatico è stato effettuato sulla base di dati forniti dalla stessa appellante.

E' opportuno, infine, richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 433 dell'11.8.2008 che così stabilisce "Il contribuente che abbia omissso la presentazione della dichiarazione annuale IVA non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo d'imposta sulla base del trasferimento della posizione al periodo d'imposta successivo, dovendo egli per converso avvalersi della procedura dell'istanza di rimborso".

In ordine alle somme non utilizzate, trova conferma quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla disponibilità per la controparte di riportarle nelle dichiarazioni successive. Quanto alle sanzioni, non si rilevano condizioni di incertezza nell'interpretazione della norma che ne potrebbero giustificare la non applicabilità.

Per le ragioni sopra esposte, l'appello è da intendersi respinto, con la conferma della sentenza di primo grado.

La peculiarità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per determinare la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.